

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 125

OGGETTO: Assegno ordinario per riduzione di orario o sospensione di attività - Limiti all'utilizzo delle risorse per il 2016.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO

Seduta del 21 OTT. 2016

VISTO il DPR 24 settembre 1997, n. 366, avente ad oggetto il regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come sostituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che al fine di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi settori economici prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 2000, n. 158, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito il Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;

VISTO il decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 luglio 2014, n. 83486, che ha adeguato alle normative di cui all'art.3 della Legge n. 92/2012 il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito istituito con Decreto interministeriale n.158/2000;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015, concernente la ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito ai sensi dell'art.3. della Legge 28 giugno 2012, n. 92;

PRESO ATTO che il contributo ordinario di finanziamento al Fondo è stato sospeso per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (da gennaio a giugno) con proprie deliberazioni, rispettivamente n. 12 del 21/01/2008, n. 78 del 20/11/2008, n. 16 del

13/01/2010, n. 94 del 14/01/2011, n. 2 del 10/01/2012, n. 20 del 17/12/2012, n. 98 del 24/6/2014;

CONSIDERATO che dal mese di luglio 2014 le Aziende versano il contributo ordinario di finanziamento al Fondo in misura pari allo 0,20% ai sensi dell'art. 6 del D.I. 28 luglio 2014 n. 83486;

CONSIDERATA l'esigenza di contemperare gli interessi di tutti gli aderenti al Fondo di solidarietà nell'accesso alle predette risorse;

TENUTO CONTO della delibera n. 15 del 15 ottobre 2012, della delibera n. 315 (di integrazione della menzionata delibera n. 15) del 24 giugno 2014 e della delibera n. 316/sost. di pari data, relativa alle domande presentate nel 2014 e della delibera n. 84 del 15 gennaio 2016;

CONSIDERATA l'opportunità di continuare a garantire un equo utilizzo delle giacenze nelle ipotesi di finanziamento delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, anche con particolare riferimento all'organizzazione in gruppi bancari delle aziende aderenti al Fondo di solidarietà, che tenga conto anche della già intervenuta fruizione da parte degli stessi dei finanziamenti alle stesse già concesse ex art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2;

TENUTO CONTO che le risorse disponibili del Fondo alla data del 15 aprile 2016 ammontavano a 57.054.343 euro come comunicato dall'Istituto Previdenziale;

DELIBERA

fermi restando i limiti di cui all'art. 9, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, da applicarsi in relazione ad ogni singola azienda, per le domande presentate a decorrere dal mese di maggio 2016 e fino a dicembre 2016 di finanziamento delle prestazioni ordinarie nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, per ciascuna azienda/gruppo l'intervento del Fondo è determinato, per la parte eccedente l'ammontare dei contributi ordinari versati e al netto delle somme già utilizzate per soddisfare le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), in misura non superiore al 18% delle risorse complessive disponibili alla data del 15 aprile 2016, così come sopra quantificate, per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti, ovvero al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti;


per le domande di ricorso alla "sezione emergenziale", di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.I. n. 83486/2014, si conferma che il Fondo interviene, complessivamente per ciascun datore di lavoro, nei limiti di importo (pari a 3.546.000 euro), di cui alla delibera n. 42 del 21 giugno 2010;

le domande di finanziamento della prestazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, hanno la precedenza rispetto alle domande di accesso alle altre prestazioni del Fondo di solidarietà.

IL SEGRETARIO



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE

